



*Ultimo aggiornamento 20/03/2024*

## **CHE COS'E' L'AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COSA SIGNIFICA "GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE"?**

Si tratta di una configurazione formata da due o più soggetti titolari di punti di connessione dell'unità di consumo e quindi intestatari della bolletta elettrica all'interno di uno stesso condominio o edificio che si associano per produrre e consumare, condividendola, energia prodotta da fonti rinnovabili; la configurazione minima prevede almeno due clienti finali ed un impianto di produzione.

### **COSA SI INTENDE CON AUTOCONSUMO FISICO?**

Ogni impianto sarà fisicamente collegato ad una sola utenza elettrica (POD). Nel caso di collegamento dell'impianto al POD condominiale, si realizzerà un **autoconsumo fisico o diretto** consistente nel mancato acquisto di una quota di energia dalla rete. Questo si traduce in una bolletta alleggerita e in una conseguente proporzionale diminuzione delle spese condominiali.

Nel caso invece di impianto collegato a POD di un singolo utente, l'**autoconsumo diretto** si tradurrà in un alleggerimento della bolletta dell'utente stesso.

L'energia condivisa all'interno della configurazione riceve un incentivo erogato dal GSE, che prende il nome di tariffa premio (TIP).

### **COSA SI INTENDE CON AUTOCONSUMO VIRTUALE?**

Si definisce **autoconsumo virtuale** (o energia condivisa) la somma dell'energia consumata, in un dato momento, da tutti i partecipanti alla configurazione. Il minimo tra l'energia consumata e l'energia prodotta dall'impianto in ogni periodo orario, beneficia di un incentivo erogato dal MASE. La denominazione "virtuale" è dovuta al fatto che l'energia autoconsumata virtualmente non si identifica con un mancato prelievo dalla rete, come invece avviene nel caso di autoconsumo diretto; l'energia prodotta dall'impianto viene immessa in rete e l'energia richiesta dalle utenze viene prelevata dalla stessa.

Inoltre, è possibile attivare il servizio di Ritiro Dedicato (RID) del GSE per valorizzare l'energia prodotta ed immessa in rete, sia che questa venga prelevata dai partecipanti alla configurazione, sia che venga utilizzata da utenti esterni.

### **QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I SOGGETTI ADERENTI ALLA CONFIGURAZIONE?**

Possono aderire i clienti finali, ovvero soggetti titolari di utenze elettriche (POD) appartenenti ad uno stesso edificio; sia le utenze dei singoli condòmini che le utenze comuni (POD condominiali) sono accettate. Sono esclusi i soggetti che svolgano come attività principale la produzione e lo scambio di energia elettrica. È prevista la figura del "cliente non membro", ossia un soggetto non facente parte del gruppo che mette a disposizione l'energia consumata ai fini del conteggio dell'incentivo destinato al gruppo, senza partecipare alle spese per l'installazione dell'impianto.

### **QUALI REQUISITI DEVE AVERE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE PER ESSERE AMMISSIBILE AGLI INCENTIVI?**

- Essere di nuova installazione o potenziamento di impianto esistente, in ogni caso, sono ammessi impianti entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021 in poi;

- rispettare i criteri DNSH (*Do No Significant Harm*);
- essere realizzati con componenti di nuova costruzione; non è possibile utilizzare impianti fotovoltaici rigenerati;
- i moduli installati devono rispettare le normative tecniche di settore indicate nelle Regole Operative GSE;
- non sono ammessi all'incentivo impianti per i quali sia attivo lo "Scambio sul posto".

### **COSA SIGNIFICA "DNSH"?**

Il principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (principio **DNSH**, "Do No Significant Harm") deriva dal Regolamento UE 2020/852 che delinea un sistema normativo europeo per la tassonomia delle attività economiche sostenibili. Si tratta di una classificazione delle attività che possono essere considerate in linea agli obiettivi ambientali UE.

### **COME SI PROCEDE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO CONDOMINIALE?**

È necessaria la delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi totali. L'installazione dell'impianto non dovrà impattare sul decoro, la stabilità, la sicurezza dell'edificio.

### **COME SI PROCEDE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DA PARTE DI UN SINGOLO CONDOMINO?**

Nessuna autorizzazione richiesta. Qualora però l'installazione dell'impianto andasse a impattare sul decoro/stabilità/sicurezza/altri spazi comuni dell'edificio, allora sarà necessaria una delibera d'assenso della maggioranza rappresentante i due terzi del valore dell'edificio. Restano valide le norme relative all'utilizzo degli spazi comuni.

### **È NECESSARIO INDIVIDUARE UN REFERENTE DEL GRUPPO?**

Il referente è necessario perché sarà colui che inoltrerà la richiesta al GSE per conto del gruppo e procederà in seguito all'amministrazione dello stesso, ovvero sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Al referente verrà dato mandato senza rappresentanza, sottoscritto da ogni partecipante della configurazione / produttore terzo. Il ruolo di referente è retribuito.

### **COME SI DETERMINA IL COMPENSO PER LA GESTIONE DEL GRUPPO?**

Il compenso viene proposto dal referente e concordato tra le parti; è necessario specificarlo nel mandato. Il compenso dev'essere proporzionato e ragionevole e può essere indicato in percentuale sugli incentivi GSE, indicando una soglia minima e una massima.

### **CHI PUÒ ASSUMERE IL RUOLO DI REFERENTE?**

- Uno dei clienti facenti parte del gruppo;
- l'amministratore del condominio o, in sua assenza, il rappresentante legale del condominio;
- il rappresentante legale dell'edificio;
- una ESCo certificata UNI 11352 che abbia messo a disposizione del gruppo l'impianto di produzione.

### **COME SI SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO TRA I SOGGETTI ADERENTI ALLA CONFIGURAZIONE?**

Il contratto può essere sottoscritto in forma di scrittura privata o, in alternativa, costituito dal verbale di delibera assembleare, firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo. In ogni caso, il contratto deve contenere i requisiti indicati dalle **Regole Operative** emanate dal GSE nel 2024.

## QUALI SONO, IN ORDINE, I PASSI PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL GRUPPO?

- Individuare gli **aderenti** all'interno dello stesso edificio;
- individuare le **aree** per l'installazione degli impianti;
- individuare il **referente** del gruppo e sottoscrivere un **contratto** tra i membri;
- opzionalmente, **verificare in via preliminare con** il GSE se il progetto ha le caratteristiche per accedere ai benefici;
- ottenere l'**autorizzazione ad installare e connettere l'impianto** alla rete;
- **realizzare** l'impianto ed **allacciarlo** alla rete;
- richiedere al GSE il servizio per l'autoconsumo diffuso.

## E' NECESSARIO CAMBIARE FORNITORE DI ENERGIA PER I MEMBRI DELLA CONFIGURAZIONE?

Ogni soggetto aderente alla configurazione mantiene il diritto di scegliere il proprio fornitore, che non ha necessità di essere cambiato in occasione della creazione del gruppo. Non vi è dunque necessità di individuare un fornitore comune né di aggiornare i contratti di fornitura.

## COME SI REGOLA L'ENTRATA / USCITA DAL GRUPPO?

La partecipazione alla configurazione è libera ed è sempre possibile entrarne a far parte o uscirne. Nel caso di uscita dalla configurazione, l'unico impegno del soggetto uscente consiste nel terminare di pagare la propria quota di impianto nel caso non lo avesse già fatto. Riguardo all'ingresso nel gruppo, è possibile stabilire di riconoscere, da parte del soggetto entrante, una quota proporzionale al costo dell'impianto da versare ai soggetti che hanno sostenuto l'investimento iniziale. Tale quota, da stabilirsi con accordo tra le parti, terrà conto anche dell'obsolescenza dell'impianto.

## COME SI QUANTIFICA LA TARIFFA INCENTIVANTE (TIP)?

La misura della tariffa incentivante, detta tariffa premio (TIP), dipende dalla taglia dell'impianto, cioè da quanti kW sono installati. Nel caso di condomini o singoli edifici, ci troveremo generalmente ad avere una potenza inferiore ai 200 kW. Il TIP viene espresso in € / MWh di energia condivisa ed è indicato con un range che va' da un minimo, fisso, di 80 euro / MWh ad un massimo dipendente dal prezzo zonale orario. Viene indicato un tetto massimo di 120 euro / MWh. Si applicano poi dei fattori di correzione per zona geografica. Nel caso dell'Emilia-Romagna, si aggiungono ulteriori 10 euro / MWh.

## QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI DAL PNRR?

Nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è prevista una misura per promuovere la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili nei comuni fino a 5000 abitanti che copre fino al 40% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili:

- la **fornitura e posa** in opera dei **moduli** e della **componentistica** accessoria, nonché dei sistemi di **accumulo**;
- la fornitura e l'installazione di attrezzature **hardware e software** per la gestione degli impianti;
- le **opere edili** strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- le **attività tecniche**, quali studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche necessarie all'attuazione del progetto.

Per beneficiare del contributo, gli impianti o i potenziamenti di impianto devono avere due ulteriori requisiti, oltre a quelli già elencati necessari per l'accesso al TIP:


- avere data di avvio lavori successiva alla presentazione della **domanda** di contributo;

- entrare **in esercizio entro 18 mesi** dall'ammissione al contributo e comunque entro il **30 giugno 2026**.

### È POSSIBILE AVVALERSI SIA DELLA "TIP" CHE DEL CONTRIBUTO PNRR?

Sì, ma con delle limitazioni. Nel caso ci si avvalga dei contributi in conto capitale, la TIP viene ridotta proporzionalmente alla misura della contribuzione sfruttata, fino ad una decurtazione massima del 50%, secondo la formula seguente:

$$TIP_{[\text{conto capitale}]} = TIP * (1 - F)$$



Esistono alcune categorie per le quali la decurtazione non è prevista: enti territoriali, autorità locali, enti del terzo settore e di protezione ambientale ed enti religiosi.

### VI SONO DELLE LIMITAZIONI ALLA DESTINAZIONE DELLA TIP?

Nel caso facciano parte del gruppo, non solo privati cittadini ma anche imprese o attività commerciali, una quota della TIP non potrà essere destinata a favore di tali soggetti e potrà essere concessa ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti. È necessario inserire questa specifica nel regolamento del gruppo.